

GIURISPRUDENZA

1) TRIBUNALE RIMINI, 17 FEBBRAIO 2015 - GIUDICE LA BATTAGLIA - SENTENZA N. 191/15

Diritto alla salute - danno biologico - danno morale

L'incremento dei valori tabellari, in funzione del ristoro della sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, non può superare la misura del quinto dell'importo liquidato a titolo di "danno biologico", in ossequio al disposto dell'art. 139, III co., cod. ass. (giudicato costituzionalmente legittimo dalla recente sentenza della Corte Cost., n. 235/14). Né appare consentito "aggirare" tale disposizione procedendo ad una liquidazione "autonoma" del danno morale soggettivo, inteso quale categoria a sé, atteso che in presenza di danno alla salute - si configuri o meno il reato - i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata «onnicomprensiva».

2) TRIBUNALE RIMINI, 25 GENNAIO 2015 - GIUDICE LA BATTAGLIA - SENTENZA N. 82/2015

Condominio degli edifici - beni e servizi comuni - supercondominio

L'elemento caratterizzante del supercondominio consiste nell'estensione delle regole di gestione della cosa comune, proprie della disciplina del condominio, a situazioni nelle quali il bene o servizio comune sia condiviso da un edificio già in sé costituente condominio, con altro edificio strutturalmente autonomo (costituente o meno, a sua volta, in sé condominio). Che due corpi di fabbrica strutturalmente autonomi - e non (o non più) costituenti, tra di loro, un condominio - possano avere (o mantenere) alcuni beni o servizi in comunione, è del resto dimostrato dalla disciplina degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., che consente la separazione di condominii anche laddove restino "in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice" (art. 62, II co., disp. att. c.c.). L'autonoma rilevanza della fattispecie del supercondominio si rivela proprio in fattispecie di questo genere, nelle quali, accanto a beni e servizi comuni soltanto alle unità immobiliari appartenenti ad un determinato edificio (condominiale), si configurano beni e servizi comuni, oltre che a queste ultime, anche ad altre

unità situate in edifici strutturalmente autonomi (siano essi, o meno, a loro volta, dei condominii). Si tratta di insiemi di beni (o servizi) comuni che possono essere del tutto distinti ovvero sovrapporsi parzialmente, ma non mai coincidere del tutto (altrimenti si realizzerebbe la fattispecie del condominio in senso stretto).

3) TRIBUNALE RIMINI, 3 FEBBRAIO 2015
- GIUDICE LA BATTAGLIA - SENTENZA
N. 118/2015

Diritto di cronaca - limiti della verità e
continenza - presunzione di non
colpevolezza

Nella cronaca giudiziaria sussiste, in
linea generale, l'interesse pubblico alla
conoscenza delle notizie, per cui
l'indagine sui presupposti di liceità
dell'esercizio del diritto di cronaca si
incentra sulla verità e sulla continenza.
In questo campo la corrispondenza al
vero di quanto riferito dal giornalista è
tuttavia particolarmente sentita,
considerato che il diritto di libertà di
informazione e di pensiero deve
confrontarsi con il presidio
costituzionale della presunzione di non
colpevolezza di cui all'art. 27 della
Costituzione.

4) TRIBUNALE DI RIMINI, 13 FEBBRAIO
2015 - GIUDICE ZAVAGLIA - SENTENZA
N. 156/2015

Danni in materia civile - competizione
sportiva professionistica -
responsabilità associazione sportiva

L'associazione sportiva organizzatrice
di competizione ciclistica
professionistica su strada è

responsabile a titolo di colpa per non
aver impedito l'evento concretamente
verificatosi (scontro delle biciclette con
un'autovettura cui è stato consentito
l'accesso al percorso di gara), ed in
particolare per non aver segnalato alle
autovetture che stavano
sopraggiungendo lo svolgimento della
competizione, per non avere impedito
loro di accedere dalle vie laterali sul
percorso di gara nell'imminenza del
passaggio dei corridori, per aver fatto
accostare le auto in un punto in cui la
presenza del *guard rail* impediva lo
sgombero della sede stradale, per non
aver segnalato ai ciclisti
sopraggiungenti l'esistenza sul
percorso di gara dell'ostacolo costituito
dalle auto ferme sulla sede stradale. Né
può sostenersi che i ciclisti dovessero
procedere con la dovuta prudenza sul
margine destro della carreggiata
secondo le norme del Codice della
Strada, dovendosi ritenere che nel
corso della competizione sportiva
professionistica - con autorizzazione
alla sospensione temporanea della
circolazione - la carovana sportiva
fosse autorizzata ad occupare l'intera
carreggiata e a procedere senza
uniformarsi alle norme codicistiche e di
comune prudenza che regolano
generalmente la circolazione stradale,
recessive rispetto a quelle specifiche
applicabili nel caso di competizione
agonistica su strada.

5) TRIBUNALE DI RIMINI, 27 FEBBRAIO
2015 - GIUDICE ZAVAGLIA - SENTENZA
N. 240/2015

Danni in materia civile - nesso causale
- causalità adeguata - differenza
responsabilità civile e penale

In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto dimostrato, in quanto altamente probabile, che gli attori avessero contratto la legionella pneumophila presso la struttura alberghiera in cui avevano soggiornato e dove, nella immediatezza dei fatti, era stata accertata dall'ARPA la presenza dello stesso batterio delle legionella cui risultavano essere stati infettati gli attori).

6) TRIBUNALE DI RIMINI, 6 GIUGNO 2014 - GIUDICE ZAVAGLIA - SENTENZA N. 650/2014

Internet - diritto all'identità personale - violazione

L'inserimento del nome di un personaggio e dei titoli delle sue opere come "parole chiave" associate ad un sito internet - ovvero come parole che, se digitate dall'internauta nel motore di

ricerca, determinano l'apparizione, tra i risultati, del *link* del sito - può configurare, qualora il sito pubblicizzi un circuito sociale e culturale assolutamente estraneo al predetto personaggio, la violazione del suo diritto alla identità personale, quale proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere, quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale, ecc. quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche.

7) TRIBUNALE DI RIMINI, 21 APRILE 2015 - GIUDICE FIDUCCIA - SENTENZA N. 550/2015

Assicurazione responsabilità civile - indennizzo diretto - azione diretta contro assicuratore responsabile civile - alternative

L'art. 149 codice delle assicurazioni private, che ha introdotto il c.d. indennizzo diretto per il danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è uno strumento di tutela alternativo che si aggiunge all'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ex art. 144 codice assicurazioni private ed all'azione ex art. 2043 c.c.

L'estromissione dell'assicuratore del responsabile civile a seguito dell'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato non trova riscontro normativo, essendo

disciplinata dal codice delle assicurazioni private, all'art. 149 comma 6, solo l'ipotesi inversa di estromissione dell'assicuratore del danneggiato in ipotesi di costituzione dell'assicuratore del responsabile civile.

L'intervento adesivo autonomo dell'assicuratore del danneggiato deve essere dichiarato inammissibile difettando di interesse ad agire.

8) TRIBUNALE DI RIMINI, 11 LUGLIO 2015 - GIUDICE TALIA - ORDINANZA

Separazione personale dei coniugi - coniugi stranieri cittadini di Stati terzi - legge applicabile alla separazione in mancanza di scelta - Reg. UE 1259/2010 - residenza abituale dei coniugi - provvedimenti provvisori ed urgenti - ordini di protezione

In tema di giudizio di separazione personale tra due coniugi stranieri, residenti in Italia, deve preliminarmente ritenersi - in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 29.11.2007 - Causa C-68 - l'applicabilità della normativa UE stante la sussistenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (Regolamento n. 1347/2000), con la conseguenza che il caso di specie, in base all'art. 8 lett. a) del Regolamento n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, va regolato secondo la legge italiana quale legge dello stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Nel novero dei provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente del

Tribunale dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge che ha avuto atteggiamenti violenti, con altre restrizioni ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 154/2001 - tra le altre, divieto di avvicinarsi per alcuni mesi a una distanza di 300 mt. ai luoghi abitualmente frequentati dalle figlie e dalla moglie, in particolare all'abitazione, alla scuola frequentata dalle minori e a tutti i luoghi dalle stesse frequentati, se non in contesti predisposti dal servizio sociale - ; inoltre, nello statuire l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale competente, con collocazione presso la madre, prevede un mandato di vigilanza e di predisposizione di supporti psicologici adeguati in favore delle minori, nonché di controllo delle competenze genitoriali e l'avvio per il padre ad iter terapeutico per affrontare la problematica degli agiti violenti e maltrattanti presso centro specialistico.

9) TRIBUNALE DI RIMINI, 2 LUGLIO 2015 - GIUDICE BERNARDI - SENTENZA N. 876/2015

Consumatori - fideiussione - accessorietà - usura - commissione massimo scoperto soglia - tasso debitore intrafido

Al contratto di fideiussione è astrattamente applicabile la disciplina consumeristica. Considerata l'accessorietà del contratto di fideiussione, ad esso si estende la qualità del debitore principale con disapplicazione della disciplina del codice del consumo al rapporto di fideiussione con la banca, qualora la fideiussione sia prestata da persona fisica in favore di un debitore imprenditore.

Laddove si volesse considerare la C.M.S. nell'ambito della determinazione del tasso contrattuale effettivamente applicato (ex art. 644, 4° comma c.p.), la sola ipotesi di calcolo legittimo è quella rappresentata dall'applicazione del c.d. criterio della "commissione massimo scoperto soglia".

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, in ipotesi di mancata pattuizione del "tasso debitore intrafido" è illegittimo applicare al correntista un "tasso debitore extrafido" per violazione del dettato contrattuale, dovendosi invece applicare il tasso legale.

10) TRIBUNALE RIMINI, 14 FEBBRAIO 2015 - GIUDICE TALIA - ORDINANZA

Separazione personale - ammissibilità sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. - concorrenza sequestro ex art.156 comma 6 c.c.

L'ammissibilità della richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. presentata nel corso di un giudizio di separazione personale non è esclusa dalla concorrente possibilità di richiedere la misura prevista dall'art.156 comma 6 c.c., ossia il sequestro di una parte dei beni del coniuge obbligato in caso di inadempienza, in quanto si nega l'identità ontologica, e il conseguente rapporto di specialità, da genere a specie, tra il sequestro conservativo di natura cautelare previsto dall'art.671

c.p.c. ed il sequestro previsto dall'art.156 comma 6 c.c.

Separazione personale - sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. - titolo esecutivo (provvisorio) - ammissibilità

Nel corso di un procedimento di separazione personale è ammissibile la richiesta di sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. in presenza di titolo esecutivo, provvisorio o meno, essendo l'obbligazione di mantenimento destinata ad avere durata indefinita, pur se quantificabile con criteri probabilistici, ricomprendendo lo spazio di applicazione della misura cautelare anche crediti futuri, non necessariamente assistiti da titolo esecutivo (si pensi ad esempio alle spese straordinarie, per loro natura non prevedibili).

Separazione personale - sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. - sussistenza fumus boni juris e periculum in mora

A prescindere dalla misura degli obblighi di natura economica che saranno stabiliti dal Collegio con la sentenza definitiva, si osserva che gli stessi, anche valutati, in linea meramente ipotetica solo in favore della prole, saranno comunque destinati a protrarsi nel tempo, per cui non può dunque seriamente dubitarsi della sussistenza del fumus per un arco temporale da stimarsi in considerazione dell'età dei figli e degli attuali tempi

sociali di inserimento lavorativo. La sussistenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora è stata ravvisata, oltretutto nell'esito negativo del sequestro e del pignoramento presso terzi, anche nella dispersione delle garanzie patrimoniali, attuata dal coniuge per il tramite di un'operazione artatamente preordinata all'inadempimento, con la quale ha acquistato successivamente all'inizio

della separazione un immobile, contraendo un mutuo garantito da ipoteca iscritta anche sulla casa di sua proprietà esclusiva, assegnata con i provvedimenti presidenziali a moglie e figli, vendendo poi tale immobile alla compagna, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio in cambio dell'accollo del mutuo garantito da ipoteca.